




Regolamento per l'esercizio della pesca



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio della pesca nella Riserva Naturale Controllata "Lago di Penne".

Art. 2 - Requisiti necessari per l'esercizio della pesca

L'esercizio della pesca nella Riserva è consentito a:

- 1) maggiori di anni 12 in possesso di licenza di pesca, ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente in materia, nonché di autorizzazione e ricevuta di pagamento della tassa di cui al successivo art. 3;
- 2) minori di anni 12, in possesso della sola autorizzazione di cui al successivo art. 3, accompagnati da persona maggiorenne per loro responsabile ed in regola con i requisiti di cui al punto 1 del presente articolo.

Art. 3 - Autorizzazione e tassa

Per l'esercizio della pesca è necessaria un'autorizzazione, che viene rilasciata dal Comitato di Gestione tramite il personale in servizio alla Riserva.

L'autorizzazione è individuale, ha validità giornaliera, e deve contenere:

- a) nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e comune di residenza dell'utente;
- b) giorno di accesso alla Riserva;
- c) numero e categoria della licenza di pesca;
- d) firma dell'utente, per presa visione ed accettazione del presente regolamento;
- e) per i minori di anni 12, i dati di cui al punto a nonché la firma di cui al punto c anche relativamente all'accompagnatore maggiorenne.

Per l'esercizio della pesca i maggiori di anni 12 sono tenuti inoltre al pagamento di una tassa, individuale e giornaliera, la cui entità è stabilita annualmente dal Comitato di Gestione, il quale potrà eventualmente prevedere delle agevolazioni per i residenti nel comune di Penne.

Il rilascio dell'autorizzazione ed il pagamento della tassa (per la quale verrà rilasciata regolare ricevuta da conservare ed esibire a richiesta del personale di sorveglianza) avvengono presso il Centro Visite della Riserva, situato in località Collalto e nei punti indicati di volta in volta dal Comitato di Gestione.

Art. 4 - Rilevamento dei dati sul pescato

Al pescatore verrà consegnato una scheda allo

scopo di raccogliere sistematicamente i dati sul popolamento ittico della Riserva e sul loro stato di salute.

Le schede debitamente compilate, devono essere riconsegnate al Centro Visite della Riserva o in uno dei punti autorizzati alla distribuzione.

In presenza di esemplari visibilmente infetti o che lasciano dubbi sul loro stato di salute, il pescatore è tenuto a prelevare il pescato e consegnarlo immediatamente al Centro Visite della Riserva.

Art. 5 - Zone di pesca

Le zone riservate alla pesca (vedi cartina) sono:

zona 1 - acque principali: sono consentite la pesca e la cattura, tranne che nel tratto delimitato dai cartelli di divieto, di un massimo di 5 (cinque) salmonidi per ciascun pescatore per l'intera giornata di pesca;

zona 2 - acque secondarie "no kill": in questo tratto, che comprende un tratto di una sola sponda del Tavo dalle Cascatelle a 100 m a valle, è consentita la pesca con la sola mosca artificiale senza ardiglione; il pesce pescato deve essere immediatamente ed obbligatoriamente reimmesso in libertà;

zona 3 - acque secondarie "sperimentale no kill": in detto tratto si possono effettuare tutti i tipi di pesca consentiti dalla legislazione regionale vigente; il pesce catturato deve essere obbligatoriamente reimmesso in libertà.

Art. 6 - Esche e pasture

Con riferimento alla zona 3 sono consentiti:

- a) tutte le esche naturali;
- b) la pastura con preparati ed esche naturali; sono vietate tutte le esche e le pasture trattate chimicamente;
- c) l'uso del bigattino (o larva della mosca carnaria) come esca, ma ne è vietato l'uso per la pasturazione; è consentito portarne per l'esercizio della pesca giornaliera un massimo di 100 (cento) grammi.

Il personale di vigilanza, qualora lo ritenga necessario, può procedere al ritiro di parti delle esche e della pastura adoperata, per farla successivamente analizzare.

Art. 7 - Catture consentite

Il Comitato di Gestione può autorizzare il prelievo, con finalità gestionali, di specie ittiche potenzialmente "critiche" per l'equilibrio dell'ecosistema acquatico.

Art. 8 - Sorveglianza

La sorveglianza è effettuata dalle guardie ecologiche della Riserva, nonché dai guardiapescatori volontari, da responsabili nominati dal Consorzio di Bonifica, e dalle altre figure preposte per legge ai compiti di vigilanza.

A richiesta del personale di sorveglianza, il pescatore dovrà esibire:

- licenza di pesca;
- autorizzazione alla pesca di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- ricevuta di pagamento della tassa di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- pescato, esche, pasture ed attrezzature utilizzate.

Art. 9 - Provvedimenti straordinari

Per esigenze di corretta gestione della Riserva, il Comitato di Gestione si riserva la facoltà di:

- porre un limite al numero di pescatori a cui giornalmente è consentito l'accesso nella Riserva;
- imporre disposizioni più restrittive relativamente a esche ed attrezzature consentite, ed al numero di esemplari catturabili da ciascun pescatore;
- apportare variazioni alla delimitazione delle zone di pesca.

Tali provvedimenti verranno resi noti di volta in volta a cura del Comitato di Gestione.

Art. 10 - Gare di pesca

È consentito effettuare gare di pesca nella zona 3 di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Le domande devono essere inoltrate al Comitato di Gestione della Riserva almeno 90 (novanta) giorni prima e dovranno contenere:

- a) Associazione organizzatrice, nome cognome indirizzo e firma del Presidente;
- b) giorno e orario di svolgimento;
- c) importanza e livello della gara, nonché numero presumibile dei partecipanti.

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, il Comitato di Gestione darà comunicazioni in merito.

Art. 11 - Esche e pasture consentite durante lo svolgimento delle gare

Anche per lo svolgimento delle gare vale quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 12 - Norme particolari

Durante l'esercizio della pesca, solo nella zona 3 è consentito conservare il pesce in appositi retini.

Quest'ultimi dovranno essere del tipo ad anelli, avere un'altezza minima di m 1,5 e il diametro degli anelli non inferiore a cm 35.

In caso contrario il pesce dovrà essere immediatamente e obbligatoriamente reimmesso in libertà.

È compito del pescatore garantire la sopravvivenza del pescato pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15.

Art. 13 - Tutela della fauna ittica

Per il rilascio degli esemplari catturati, nelle zone 2 e 3, anche durante le gare, il pescatore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la sopravvivenza del pesce: bagnarsi le mani, ridurre al minimo la manipolazione, se necessario recidere il filo all'altezza della bocca.

Art. 14 - Tutela dell'ambiente

I pescatori sono tenuti ad esercitare l'attività della pesca riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente naturale, ed evitando quindi tutti quei comportamenti che possano arrecare danno o disturbo alle varie componenti dell'ecosistema, in particolare all'avifauna acquatica.

Essi sono tenuti altresì al rispetto dei luoghi, ed in particolare devono assicurarsi nel lasciare il proprio posto di non abbandonare rifiuti e qualunque altro materiale residuo della loro attività.

I pescatori sono comunque tenuti al rispetto dei divieti di cui all'art. 11 del regolamento per l'utenza turistica (fatta eccezione per le catture riferibili all'esercizio della pesca), del quale prenderanno visione all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 15 - Provvedimenti e sanzioni

Il Comitato di Gestione della Riserva attraverso i propri organi può adottare provvedimenti restrittivi o precludere l'accesso a quelle associazioni o pescatori responsabili di violazioni del presente regolamento e di quello per l'utenza turistica.

Per quanto non citato dal presente regolamento e per le sanzioni amministrative, si fa espresso riferimento alla L.R. n. 44 del 17/05/1985, e successive modifiche ed integrazioni.

N.B. Con verbale n. 34 del 9.6.1997 il Comitato di gestione autorizza la cattura senza reimmissione in acqua dei lucci e di tutti i persici.